



DELIBERAZIONE N. 38

ORIGINALE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Art. 159 D. Lgs. N. 267/2000. Impignorabilità somme I° semestre 2015.

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **15,30** presso gli uffici consortili, regolarmente convocato come da copia in atti, si è riunito il **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** del Consorzio, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Regolamento Speciale e dalle vigenti disposizioni di legge.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE/ASSENTE
PETRONI RICCARDO	Presidente	PRESENTE
VARNELLI VIRGILIO	Vice Presidente	PRESENTE
FORTIS CLAUDIA	Consigliere	ASSENTE
RUBINI GIOVANNI	Consigliere	ASSENTE
ZANI SAURO	Consigliere	PRESENTE
TOTALE PRESENTI		3
TOTALE ASSENTI		2

Assiste alla seduta il Dr. Nicola Di Pietro che svolge le funzioni di Segretario. Constatata la presenza del numero legale, il Presidente Riccardo Petroni, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Art. 159 D. Lgs. N. 267/2000. Impignorabilità somme I° semestre 2015.
Del CdA n. 38 del 29.12.2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

L'articolo 159 punti 1,2,3 e 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce, che:

- 1) Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli Enti Locali di cui all'art. 1, comma 2, presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriere. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa;
- 2) Non sono soggette ad esecuzione forzata a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal Giudice, le somme di competenza degli Enti Locali di cui all'art. 1, comma 2 destinate a:
 - a) Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
 - b) Pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
 - c) Espletamento dei servizi locali indispensabili;
- 3) Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al Tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme da destinare alle suddette finalità;
- 4) Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del Tesoriere;

RICORDATO CHE, con sentenza n. 4 – 18 giugno 2003, n. 211 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 159 commi 2,3 e 4, nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini ivi indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'Ente Locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta la fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso;

RITENUTO necessario provvedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata da destinare nel semestre al pagamento degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali, delle rate mutui, nonché delle somme specificamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con D.M. 28 maggio 1993;

RICHIAMATO il D.M. 28 maggio 1993 (in Gazz. Uff., 23 giugno, n. 145). – Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei Comuni, delle Provincie e delle Comunità Montane Decreto Ministeriale 28 maggio 1993, che trova applicazione per questo ente per le funzioni e i servizi di competenza;

RILEVATO CHE la qualificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni attacco tutte le risorse finanziarie di cui l'Ente verrà a disporre nel semestre

fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi, mutui e servizi indispensabili;

PRECISATO CHE vanno altresì escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro che un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (cfr. cassazione Civ. Sez. III 10/07/1986, n. 4496) e, che pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di specifici interventi d'investimento nei servizi indispensabili, con specifico vincolo di destinazione;

OSSERVATO CHE non sussistendo altre limitazioni ai pagamenti, tutti i mandati a titolo diverso da quelli vincolati potranno essere emessi secondo le disposizioni che regolano la materia;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'esito favorevole ed unanime della votazione espressa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di quantificare quali somme impignorabili per il primo semestre 2015:

- 1) La somma di € 150.000,00 occorrente al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i sei mesi successivi;
- 2) La somma di € 40.000,00 occorrente al pagamento delle rate mutui scadenti nel semestre gennaio-giugno;
- 3) La somma di € 2.000.000,00 occorrente per il pagamento dei servizi indispensabili – di cui al D.M. 28 maggio 1993 – a tutto il primo semestre 2015, applicabili per le funzioni e i servizi di competenza di questo ente;
- 4) Che tutti i crediti liquidi ed esigibili, relativi, cioè, agli atti amministrativi perfetti ai sensi di legge, regolarmente iscritti in bilancio, ancorché per i medesimi siano state attivate procedure esecutive da parte dei rispettivi creditori, vadano – limitatamente alla sorta iscritta in bilancio – sollecitamente pagati, ove ricorra il consenso del creditore in ordine alle modalità di adempimento, al fine di evitare, come precisato in narrativa, la pignorabilità delle risorse di pari importo che si realizzassero nel semestre. Di tanto è dato incarico al Servizio Economico Finanziario, previo accertamento che non sia già stata disposta precedente assegnazione giudiziaria, con onere di notificare dell'avvenuto pagamento l'Avvocatura per la necessaria difesa dell'Ente da eventuali pignoramenti per somme già pagate;
- 5) Che tutti i pagamenti a titolo vincolato, potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all'uopo destinati dalla legge o da atto amministrativo delle Superiori Autorità (Stato o Regione) fino alla concorrenza della disponibilità, ovvero, se utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di tesoreria vincolata per lo scopo;
- 6) Di precisare che sono conti vincolati presso la Tesoreria dell'Ente, in base a norme o disposizioni di legge, quelli contrassegnati da apposito codice;
- 7) Che tutti gli altri pagamenti a titolo diverso da quelli vincolati potranno essere eseguiti con modalità di cui alla normativa vigente;
- 8) Di notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere Banca Popolare di Sondrio;

- 9) Prendere atto che la presente proposta non è soggetta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, al parere di regolarità contabile, in quanto non comporta impegno di spesa;
- 10) Provvedere, ai sensi del vigente Statuto consortile e dell'art. 124 comma 2 del vigente T.U. Enti Locali, alla pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online;
- 11) Di dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: Art. 159 D. Lgs. N. 267/2000. Impignorabilità somme I° semestre 2015.
Del CdA n. 38 del 29.12.2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

L'articolo 159 punti 1,2,3 e 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce, che:

- 1) Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli Enti Locali di cui all'art. 1, comma 2, presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa;
- 2) Non sono soggette ad esecuzione forzata a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal Giudice, le somme di competenza degli Enti Locali di cui all'art. 1, comma 2 destinate a:
 - a) Pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
 - b) Pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
 - c) Espletamento dei servizi locali indispensabili;
- 3) Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al Tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme da destinare alle suddette finalità;
- 4) Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del Tesoriere;

RICORDATO CHE, con sentenza n. 4 – 18 giugno 2003, n. 211 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 159 commi 2,3 e 4, nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini ivi indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'Ente Locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta la fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso;

RITENUTO necessario provvedere alla quantificazione preventiva delle somme non soggette ad esecuzione forzata da destinare nel semestre al pagamento degli emolumenti al personale e dei conseguenti oneri previdenziali, delle rate mutui, nonché delle somme specificamente destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili quali definiti con D.M. 28 maggio 1993;

RICHIAMATO il D.M. 28 maggio 1993 (in Gazz. Uff., 23 giugno, n. 145). – Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei Comuni, delle Provincie e delle Comunità Montane Decreto Ministeriale 28 maggio 1993, che trova applicazione per questo ente per le funzioni e i servizi di competenza;

RILEVATO CHE la qualificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata è operazione non legata alla mera individuazione delle somme da pagare, ma risponde alla necessità di preservare da ogni attacco tutte le risorse finanziarie di cui l'Ente verrà a disporre nel semestre

fino alla concorrenza delle somme destinate al pagamento degli stipendi, mutui e servizi indispensabili;

PRECISATO CHE vanno altresì escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro che un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (cfr. cassazione Civ. Sez. III 10/07/1986, n. 4496) e, che pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di specifici interventi d'investimento nei servizi indispensabili, con specifico vincolo di destinazione;

OSSERVATO CHE non sussistendo altre limitazioni ai pagamenti, tutti i mandati a titolo diverso da quelli vincolati potranno essere emessi secondo le disposizioni che regolano la materia;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'esito favorevole ed unanime della votazione espressa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di quantificare quali somme impignorabili per il primo semestre 2015:

- 1) La somma di € 150.000,00 occorrente al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i sei mesi successivi;
- 2) La somma di € 40.000,00 occorrente al pagamento delle rate mutui scadenti nel semestre gennaio-giugno;
- 3) La somma di € 2.000.000,00 occorrente per il pagamento dei servizi indispensabili – di cui al D.M. 28 maggio 1993 – a tutto il primo semestre 2015, applicabili per le funzioni e i servizi di competenza di questo ente;
- 4) Che tutti i crediti liquidi ed esigibili, relativi, cioè, agli atti amministrativi perfetti ai sensi di legge, regolarmente iscritti in bilancio, ancorché per i medesimi siano state attivate procedure esecutive da parte dei rispettivi creditori, vadano – limitatamente alla sorta iscritta in bilancio – sollecitamente pagati, ove ricorra il consenso del creditore in ordine alle modalità di adempimento, al fine di evitare, come precisato in narrativa, la pignorabilità delle risorse di pari importo che si realizzassero nel semestre. Di tanto è dato incarico al Servizio Economico Finanziario, previo accertamento che non sia già stata disposta precedente assegnazione giudiziaria, con onere di notificare dell'avvenuto pagamento l'Avvocatura per la necessaria difesa dell'Ente da eventuali pignoramenti per somme già pagate;
- 5) Che tutti i pagamenti a titolo vincolato, potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all'uopo destinati dalla legge o da atto amministrativo delle Superiori Autorità (Stato o Regione) fino alla concorrenza della disponibilità, ovvero, se utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di tesoreria vincolata per lo scopo;
- 6) Di precisare che sono conti vincolati presso la Tesoreria dell'Ente, in base a norme o disposizioni di legge, quelli contrassegnati da apposito codice;
- 7) Che tutti gli altri pagamenti a titolo diverso da quelli vincolati potranno essere eseguiti con modalità di cui alla normativa vigente;
- 8) Di notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere Banca Popolare di Sondrio;

- 9) Prendere atto che la presente proposta non è soggetta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, al parere di regolarità contabile, in quanto non comporta impegno di spesa;
- 10) Provvedere, ai sensi del vigente Statuto consortile e dell'art. 124 comma 2 del vigente T.U. Enti Locali, alla pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online;
- 11) Di dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. N. 267/2000.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Roberto Righetti

Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Legisl. N. 267/2000.

IL DIRETTORE
F.to Dott. Roberto Righetti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Riccardo Petroni

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Nicola Di Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, avente valore di pubblicità legale, viene pubblicata all'albo pretorio on line inserito nel sito consortile www.consorziორიფუტვკო.იტ il giorno 20/01/2015 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi.

Dalla residenza consortile, addì 20/01/2015

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Nicola Di Pietro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/12/2014

- Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
(esecutività dopo 10 giorni dalla pubblicazione)
- Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
(immediata esecutività)

Dalla residenza consortile, addì 20/01/2015

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Nicola Di Pietro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza consortile, addì 20/01/2015



IL SEGRETARIO
F.to Dott. Di Pietro Nicola